

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **La Consulta sul rito Fornero e la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51**

*Articolo di **Manuela RINALDI***

La Consulta, con la [decisione del 16 luglio 2014 n. 205](#) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Siena con riferimento alla legge Fornero, articolo 1, comma 51 nonché dell'articolo 51, comma 1, lett. 4, c.p.c.

La questione concerneva la compatibilità della presenza (fisica) dello stesso giudice che aveva esaminato nella fase sommaria (licenziamenti ex art. 18 L. 300/1970) e anche nella successiva fase di opposizione.

Tale situazione aveva generato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012<sup>1</sup>, posizioni differenti all'interno dei vari distretti giudiziari sulla, appunto, compatibilità o meno.

Sulla incompatibilità
- <b>no: Tribunali Bologna, Milano, Monza, Rieti;</b>
- si: Tribunali di Roma, Venezia, Torino, Firenze.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di "fare un passo indietro" al fine di comprendere meglio la questione.

Alla "fine" della prima fase (sommatoria - cautelare) avverso l'ordinanza emessa dal giudice si può proporre opposizione: ora... Ferma la competenza funzionale dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, ci si è chiesti: **può essere lo stesso giudice (inteso come persona fisica) che ha già trattato la fase sommaria?**<sup>2</sup>.

In ordine a tale problematica di seguito si riportano alcune decisioni del Tribunale di Milano sino alla sentenza della Corte di Appello di Milano nonché alla sentenza del Tribunale di Siena che, infine, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale che ha dato "origine" alla sentenza della Consulta che qui si commenta.

<b>Tribunale di Milano 19 giugno 2013:</b> nel rito Fornero il giudice che definisce il ricorso nella fase sommaria, può poi definire il giudizio di opposizione. <b>Escluso l'obbligo di astensione</b> <sup>3</sup> .

<sup>1</sup> Si ricorda Riforma Fornero ovvero legge 28 giugno 2012 n. 92, entrata in vigore nel nostro ordinamento in data 18 luglio 2012.

<sup>2</sup> Già nel 1999 la Corte Costituzionale (sentenza n. 387) aveva avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa all'articolo 28 L. 300/1970, in tema di condotta antisindacale e in particolare modo sulla individuazione del giudice per la fase di opposizione prevista dal menzionato articolato.

Con tale decisione la Corte aveva precisato che l'unica soluzione, che appariva conforme con i dettati costituzionali, era quella che prevedeva **l'incompatibilità del giudice**, ai sensi dell'art. 51, comma 4 c.p.c.

<sup>3</sup> Non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c nei confronti del giudice assegnatario dell'opposizione ex art. 1 comma 51 L.n. 92/2012, che abbia già trattato del tema controverso quale giudice designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L.cit.

La legge 28 giugno 2012 n. 92, nei commi 47 e ss dell'art. 1, tipizza un classico modello procedimentale cd. bifasico in cui ad una fase necessaria a carattere prettamente sommario segue una fase eventuale a cognizione piena, destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di passare in giudicato: ebbene, l'emissione di provvedimenti di urgenza o a cognizione sommaria da parte dello stesso giudice che è chiamato a decidere il merito della causa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricasazione.

<p><b>Tribunale di Milano 11 luglio 2013:</b> in tema di <b>istanza di ricusazione</b> in procedimento in fase di opposizione ex art. 1/51 L.92/2012 del magistrato che abbia deciso la fase sommaria del medesimo procedimento ex art. 1/48 L. 92/2012 ha „deciso“ per la sussistenza della incompatibilità (applicabilità quindi della fattispecie in oggetto della Corte Costituzionale n. 387/1999); sussiste, quindi, l’obbligo di astensione del primo giudice ove designato, ex art. 51/4 cod. proc. civ. E’ stato, quindi, accolto il ricorso, sostituendo al giudice ricusato il magistrato che nella Sezione lo seguiva in ordine di anzianità.</p>
<p><b>Tribunale di Milano 11 ottobre 2013:</b> non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c. nei confronti del giudice assegnatario dell’opposizione ex art. 1 comma 51 Legge Fornero, che abbia già trattato del tema controverso quale giudice designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L. 92/2012. È, infatti da escludersi la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, tale da individuare la cognizione da parte di un giudice necessariamente diverso<sup>4</sup>.</p>
<p><b>Corte di Appello di Milano 13 dicembre 2013 n. 1577:</b> all’interno della disciplina di cui alla L. 92/2012 non sono rinvenibili criteri utili per stabilire se la coincidenza nella persona fisica del giudice chiamato a definire ciascuna delle fasi in cui il procedimento de quo si articola, costituisca un’ipotesi riconducibile all’art. 51, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. (obbligo di astensione del giudice)</p>
<p>Il giudice della fase sommaria e quello del giudizio in opposizione, dopo la riforma introdotta con la legge n. 92/2012, in materia di licenziamento individuale, non può essere la stessa persona, in quanto, in caso contrario, sarebbe violato il principio di imparzialità.</p>

<p><b>QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE</b></p>
<p><b>Tribunale di Siena 16 agosto 2013:</b> pronunciandosi su un ricorso introdotto con il rito Fornero alla prima udienza si è preliminarmente riservato sulla sollecitazione ad astenersi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 51 n. 4, cod. proc. civ., quindi obbligatoriamente, per aver conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo. <i>“Sulla questione non può ritenersi stabilmente un “diritto vivente”, se non incarnato in “una lonza (...) che di pel maculato era coverta”, che per il giurista non può classificarsi, ammantarsi di quel nome. Firenze non la pensa come Milano, che a sua volta la pensa come Genova, Bologna e Palermo, ma non</i></p>

<sup>4</sup> Tale decisione appare conforme alla **giurisprudenza maggioritaria in materia**, la quale ripropone la problematica relativa al dovere di astensione del giudice assegnatario dell’opposizione ex art. 1 comma 51 L.n. 92/12 nell’ipotesi in cui abbia già trattato del tema controverso quale giudice designato per la decisione del ricorso ex art. 1 comma 48 L. 92/2012. Le ipotesi di astensione obbligatoria sono tassative e non estensibili analogicamente, riferendosi ad eccezioni tipiche al principio del giudice naturale precostituito per legge

come Napoli, Reggio Calabria, etc. senza che possa dirsi prevalente e costante, consolidata una interpretazione giudiziale, anche perché la disciplina della materia è troppo recente per consentire la formazione di un "diritto vivente", una interpretazione normativa che abbia acquisito "forza di modello unificante delle applicazioni giurisprudenziali" e su di essa si sono già creati insanabili conflitti giurisprudenziali sui quali la Corte può da subito fornire il proprio prezioso orientamento ermeneutico egalaritario.

Vissuta, invece, riteniamo l'interpretazione della Corte Costituzionale, espressa nell'ordinanza 1997/ n. 356 e nella sentenza 1999/n. 387, rese in materia certamente almeno limitrofa, quale il procedimento ex art. 28, L. 1970/n. 300, di repressione della condotta antisindacale, senza dimenticare l'ulteriore intervento, in diversa materia, rappresentato dalla sent. 2005/n. 460".

**Ha ritenuto, quindi, il giudice del Tribunale di Siena di sospendere il giudizio disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.**

**Tribunale di Milano, sez. I, 27 gennaio 2014:** in composizione collegiale<sup>5</sup> i giudici hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1 comma 51, Legge 28 giugno 2012 n. 92, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione per l'organo giudicante persona fisica investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma I, l. 92/2012 che abbia pronunciato l'ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione".

Il Collegio ha escluso che si possa applicare al caso di specie il principio ricavabile dalla sentenza n. 387/1999 della Corte Costituzionale come ritenuto dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza della n. 1577 del 13 dicembre 2013<sup>6</sup>.

Arrivando alla decisione della Consulta n. 205/2014... Così possono "sintetizzarsi" i quesiti rimessi dinanzi alla stessa.

<sup>5</sup> Pres. rel. est. Manfredini, est. Buffone, Cosmai

<sup>6</sup> Ritiene, infatti, che il rito Fornero sia **strutturalmente e funzionalmente diverso dal rito designato** ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori "in quanto assimilabile ai procedimenti bifasici, non esclude che, in questa fattispecie, la previsione di un giudice persona fisica unico si ponga in contrasto con la Carta Costituzionale".

In forza di ciò si ritiene un sospetto di violazione degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione.

In seguito alle diverse interpretazioni proposte dai Tribunali italiani ed, in particolare, al contrasto sorto in seno alla sezione lavoro della Corte di Appello e del Tribunale di Milano, l'intervento della Corte Costituzionale potrà finalmente porre fine alla *quaestio iuris* sottesa dal giudizio di opposizione.

<p><b>Quale natura</b> assume il giudizio di opposizione nel caso di applicazione del rito Fornero? Procedimento bifasico o mezzo di impugnazione?</p>
<p>La fase di opposizione del rito Fornero rappresenta meramente la seconda fase di un procedimento unitario che si articola in due momenti, di cui uno solo eventuale oppure rappresenta un vero e proprio <b>strumento di impugnazione?</b></p>
<p>In tale ultimo caso è da ritenersi costituzionale l'assegnazione della decisione in fase di opposizione allo stesso giudice (inteso quale persona fisica) che ha statuito nella prima fase oppure si è innanzi ad una ipotesi di obbligo di astensione per il giudicante?</p>

Nella menzionata [decisione n. 205/2014](#) la Consulta, tuttavia, non entra nel "merito" delle considerazioni che erano state espresse dal Tribunale di Siena non esprimendo, di conseguenza, alcuna posizione in riferimento alla lettura della "norma incriminata" (art. 1, comma 51, L. 92/2012) che il Tribunale stesso offre nel senso della compatibilità dello stesso giudice (persona fisica) a conoscere la fase di opposizione nel rito Fornero.

Nella ordinanza in commento la Corte Costituzionale si è "limitata" ad osservare che, **a prescindere dalla presenza di motivi di inadeguatezza della motivazione**, la questione appare costituzionalmente inammissibile in quanto si risolve nel tentativo di ottenere dalla stessa Corte, con l'uso dell'incidente costituzionale, l'avallo circa una delle due interpretazioni scaturenti dalla giurisprudenza di merito.

La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato *"la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena – sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe"*.

A sommosso parere di chi scrive è "facile presumere" che analoga motivazione potrà essere utilizzata in successive pronunce concernenti casi similari già sollevati innanzi alla predetta Corte Costituzionale da altri Tribunali (si veda la citata sentenza del Tribunale di Milano del 27 gennaio 2014).